



Spett.li
FATTORIA MANCINI SRL AGRICOLA
PEC: fattoriamancinisrl@legalmail.com

Dott. Agr. Roberto Dell'Ospedale
PEC: r.dellospedale@conafpec.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI PESARO URBINO
PEC: fpu43289@pec.carabinieri.it

REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD
PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

OGGETTO:	Art. 5 D.P.R. 357/1997 - DGR 23/2015 - ART. 44 REGOLAMENTO PARCO. Lavori di manutenzione dei terreni censiti al Foglio 11, Particelle 18-20-21-78-79-80, consistenti nel taglio e sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva, piantagione di arbusti di Ginestra, lieve livellamento del terreno per una migliore regimazione idraulica, sistemazione della strada intra-poderale posta tra i due vigneti attraverso la realizzazione di tagli acquiferi trasversali e fossetti di guardia paralleli all'area di sedime, letamazione e successiva aratura superficiale seguita da affinamento del terreno e sistemazione idraulica dell'area eseguita con ordinari fossi acquiferi. Ditta: FATTORIA MANCINI SRL SOCIETA' AGRICOLA (CF/P.IVA 02593150416). RILASCIO PARERE DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.
-----------------	--

Si fa riferimento alla richiesta in oggetto, presentata dalla ditta Fattoria Mancini SRL Agricola (CF/P.IVA 02593150416) con nota PEC del 03/03/2025. Al riguardo,

Preso atto che la suddetta Società Agricola intende effettuare i seguenti interventi manutentivi:

- 1) *"Ripulitura area 1 con taglio di specie legnose invadenti (rovi, robinia) e canne (canna del reno) mediante trinciatura, senza movimento terra";*
- 2) *"Successivamente alla ripulitura dell'area 1, piantumazione con ginestre, senza preparazione generale del suolo ma attraverso la realizzazione di buche singole";*
- 3) *"Lieve livellamento del piazzale, area 2, al fine di convogliare le acque meteoriche verso il vigneto posto alla base del sito; si effettuerà attraverso una movimentazione superficiale del terreno (inferiore a 20 cm di profondità media)";*
- 4) *"Sistemazione della strada intra poderale posta tra i due vigneti attraverso la realizzazione di tagli acquiferi trasversali e fossetti di guardia paralleli all'area di sedime; si posizioneranno ad intervalli travi IPE a "doppia T" al fine di impedire movimenti franosi del manto stradale";*
- 5) *"Area 3; Letamazione e successiva aratura superficiale seguita da affinamento del terreno e sistemazione idraulica dell'area eseguita con ordinari fossi acquiferi al fine di deviare il flusso delle acque meteoriche per salvaguardare l'appezzamento da fenomeni erosivi".*

Visto inoltre che *"Il cantiere avrà una durata di 30 giorni ed i lavori termineranno entro la seconda settimana di aprile. Il taglio e la trinciatura degli arbusti e delle canne sarà eseguito il prima possibile e comunque entro il 31 marzo. Non si avranno trasformazioni territoriali in quanto gli interventi sono mirati alla salvaguardia dello stato di fatto dei luoghi, ma è soprattutto una misura AIB, come già effettuata nel 2017 e che ha permesso di salvaguardare il vigneto dalle fiamme nell'ultimo evento".*

Dato atto che gli interventi proposti si localizzano, a livello catastale, nei seguenti terreni siti nel Comune di Pesaro:

- Area 1: Pesaro sez. B, Foglio 11, particelle 18, 21;
- Area 2: Pesaro sez. B, Foglio 11, particelle 18, 20, 21;

- Area 3: Pesaro sez. B, Foglio 11, particelle 78, 79, 80;
- Strada intra podereale: Pesaro sez. B, Foglio 11, particelle 20, 21.

Evidenziato in particolare che gli interventi proposti ricadono in zona A e B (interventi n. 1-2-3-4) e in zona C (intervento n. 5) del Piano del Parco, all'interno della ZPS "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese" e della ZSC "Colle San Bartolo".

Richiamato l'art. 44 "Arbusteti" del Regolamento del Parco, il quale stabilisce, ai commi 2-3-4, quanto segue:

- "2. L'Ente Parco promuove la gestione e la conservazione degli arbusteti, in particolare di Ginestra (*Spartium junceum*), in relazione alle loro rilevanti funzioni estetico-paesaggistiche e naturalistiche. Nelle zone A, B, C del Piano del Parco, gli interventi di taglio degli arbusteti di Ginestra sono sottoposti al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, come prescritto all'articolo 24 del presente Regolamento";
- "3. Negli arbusteti e mantelli a Ginestra posti su terreni con pendenze superiori al 30%, ai sensi dell'art. 77 delle NTA del Piano del Parco, è vietata qualunque variazione colturale, fatti salvi gli interventi di rinaturalizzazione. Sono ammessi solo interventi di riqualificazione volti a mitigare effetti o processi di degradazione, previo nulla osta dell'Ente Parco qualora insistenti nelle zone A, B e C del Piano del Parco".
- "4. Nelle zone A e B del Parco sono vietati i tagli a raso degli arbusteti nel periodo riproduttivo della fauna selvatica, compreso tra il 1° aprile ed il 31 luglio di ogni anno. Tale divieto comprende anche le richieste di rimessa a coltura dei terreni in zona B".

Precisato che i lavori proposti, essendo localizzati all'interno dei predetti Siti Natura 2000 sono soggetti alla procedura della Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/1997, di competenza di questo Ente, mentre non è necessario il nulla osta di cui all'art. 44 della L.R. 15/1994 in quanto la trinciatura della vegetazione non interesserà piante di Ginestra.

Dato atto che in base ad un sopralluogo effettuato da personale dell'Ente Parco, è emerso che l'ambito identificato come Area 1, ove si prevedono i lavori di trinciatura della vegetazione, è caratterizzato dalla presenza di Canna di Plinio (*Arundo plinii*) frammista a fitti nuclei di Rovo (*Rubus* sp.). In tale area si rinvenivano, inoltre, saltuariamente, piante isolate di Ginestra (*Spartium junceum*), maggiormente presenti ai margini della stessa, a confine con il limitrofo vigneto.

Tenuto conto che l'intervento di trinciatura della vegetazione interesserà un'area di circa 4.000 mq e che, come nel 2017, tale lavoro è stato richiesto quale misura di prevenzione in materia di incendi boschivi, al fine di tutelare il limitrofo vigneto. Contestualmente, nella medesima area, ai fini di una sua riqualificazione paesaggistica, saranno messe a dimora dal richiedente piante di Ginestra che, presumibilmente, colonizzavano originariamente il sito.

Vista e condivisa la scheda descrittiva sintetica conforme alla DGR 23/2025 per la Valutazione di Incidenza semplificata.

Richiamata la seguente principale normativa in materia di Rete Natura 2000:

- il D.P.R. 357/1997, avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii";
- il Capo III della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);
- la D.G.R. n. 1471/2008 concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria, come modificate con D.G.R. 1036/2009;
- la D.G.R. 661 del 27/06/2016 di approvazione delle misure di conservazione del SIC "Colle San Bartolo";
- la D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 ad oggetto "Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015".

Richiamato, in particolare, quanto indicato al paragrafo 6.1. delle Linee Guide allegate alla DGR 1661/2020, ovvero che nelle more dell'entrata in vigore dei "provvedimenti di preavalutazione adottati dagli enti di gestione che vorranno avvalersi del meccanismo di pre-avalutazione, questi hanno la facoltà di utilizzare una procedura semplificata analoga a quella già contenuta nella DGR n. 23/2015 per gli interventi ivi riportati o ad essi riconducibili".

Ritenuto che all'intervento in oggetto possa trovare applicazione la richiamata previsione normativa e che pertanto è da ritenersi accoglibile la presentazione di uno studio di incidenza, come quello proposto dalla ditta in oggetto, conforme ai contenuti della DGR 23/2015.

Evidenziato che le opere e i lavori previsti non modificheranno gli obiettivi di conservazione della ZPS/ZSC e non avranno effetti negativi sull'integrità delle stesse in quanto:

- dalla consultazione della cartografia degli habitat redatta dall'Università Politecnica delle Marche, l'ambito d'intervento non è interessato dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
- l'area d'intervento è assai lontana dai siti di nidificazione del Pellegrino, specie di rilevante interesse conservazionistico;
- per il suo carattere puntuale e localizzato non interferisce con altre specie tutelate ed i relativi habitat di specie.

Ritenuto l'intervento compatibile con le misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e con la D.G.R. 1471/2008, nonché con la D.G.R. 661 del 27/06/2016.

Riscontrata, inoltre, la conformità dei lavori proposti con il Piano ed il Regolamento dell'Ente Parco e, in particolare ad eccezione degli interventi previsti per l'area 1 in quanto ricadenti in zona A del Piano del Parco in cui ai sensi dell'art. 120 dell'NTA l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.

Dato atto che l'art. 44 del Regolamento del Parco stabilisce che nelle zone A e B del Parco sono vietati i tagli a raso degli arbusteti nel periodo riproduttivo della fauna selvatica, compreso tra il 1° aprile ed il 31 luglio di ogni anno.

Ritenuto opportuno, in relazione all'intervento richiesto, assentirne la sua esecuzione, per quanto di competenza, ai fini di una riqualificazione paesaggistica del sito e di prevenzione in materia di incendi boschivi.

Questo Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica,

D I S P O N E

Di **rilasciare** parere positivo di screening per la valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 in merito ai lavori manutentivi in oggetto, nelle aree 2 3 e 4 richiesti dalla FATTORIA MANCINI SRL SOCIETA' AGRICOLA (CF/P.IVA 02593150416).

Di **precisare** che ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Parco, gli interventi di controllo della vegetazione mediante trinciatura nell'area 2 potranno essere eseguiti durante l'anno, ad eccezione del periodo 1^ Aprile – 31 luglio, al fine di preservare l'eventuale nidificazione di specie tutelate.

Di **stabilire** che il presente provvedimento ha una durata di 5 anni ed è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla normativa sopra richiamata e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti.

Di **dare atto** che responsabile dell'istruttoria è l'Ente Parco e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo stesso Ente.

Di **trasmettere** copia del presente provvedimento alla ditta richiedente, nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro Urbino e alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord. L'originale del provvedimento è conservato agli atti dell'Ente Parco.

Di **rappresentare** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

IL DIRETTORE

Dott. Marco Zannini

Marco
Zannini
12.03.2025
19:22:49
GMT+01:00



Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede Viale Varsavia s.n.c. 61121 Pesaro
tel. 0721.400858 - 0721.268426
e.mail: amministrativo@parcosanbartolo.it
comunicazione@parcosanbartolo.it
c.f. 92019510418